

Definire le competenze significa definire le responsabilità

La riforma delle professioni davanti ad un'ingegneria che è già cambiata

Le professioni cambiano quasi sempre più velocemente delle norme che cercano di regolarle e, nel caso dell'ingegneria, questa distanza è diventata particolarmente evidente perché molti degli ambiti nei quali oggi lavorano migliaia di ingegneri - intelligenza artificiale, cybersecurity, sanità digitale, automazione avanzata, sistemi energetici complessi - semplicemente non esistevano quando sono stati costruiti alcuni dei riferimenti che ancora utilizziamo per definire competenze e confini professionali.

Per questo parlare di riforma dell'ordinamento non significa soltanto ridisegnare l'Albo o aggiornare una terminologia ormai datata, ma provare a rispondere ad una questione molto più sostanziale: quando un'attività tecnica produce conseguenze rilevanti sulla sicurezza o sull'interesse della collettività, quali competenze devono essere richieste e, soprattutto, chi deve assumersene la responsabilità?

L'ingegneria è cambiata prima delle regole

Nella relazione introduttiva al Congresso, il presidente Angelo Domenico Perrini ha impostato il tema partendo proprio dall'estensione che l'ingegneria ha assunto nei nuovi domini tecnologici e dalla distanza tra oltre un milione di laureati in ingegneria e circa 253.000 iscritti all'Albo, leggendo questo dato anche come il risultato dello sviluppo di interi settori professionali al di fuori del tradizionale perimetro ordinistico.

La posizione espressa dal CNI non è stata presentata come una semplice richiesta di nuove riserve professionali, ma come la necessità di interrogarsi su quali attività, per il loro impatto sulla sicurezza o sull'interesse pubblico, debbano essere associate a competenze verificabili, formazione continua, obblighi deontologici, copertura assicurativa e ad un soggetto chiaramente individuabile come responsabile.

Il problema diventa particolarmente evidente proprio nei settori più recenti, perché mentre per molte attività tradizionali esiste una lunga stratificazione di norme che ne definisce in qualche modo il perimetro, per altre - pensiamo alla sicurezza di un'infrastruttura digitale, ad alcuni sistemi di intelligenza artificiale o a nuove applicazioni biomedicali - la tecnologia si è sviluppata molto più velocemente delle regole chiamate a disciplinarla.

La "zona libera" e il nodo delle attività non riservate

È probabilmente questo il passaggio più delicato emerso nel panel sulla riforma e merita di essere riportato con qualche dettaglio in più.

Il testo approvato dal Senato, tra i principi e criteri direttivi della delega, prevede che tutte le attività che la legge non indica come riservate a una o più professioni siano libere e possano essere svolte da tutti i professionisti. Letta isolatamente, la formulazione può sembrare abbastanza lineare, ma per l'ingegneria apre una questione particolare, perché una parte significativa delle competenze è ancora ricondotta a norme nate quando molti degli attuali settori di attività semplicemente non esistevano.

Carla Capiello, vicepresidente vicario del CNI, ha costruito il proprio intervento proprio attorno al rapporto tra conoscenza, competenza, responsabilità e fiducia. Il ragionamento proposto è che prima occorra individuare quali competenze derivino dal percorso formativo del professionista e solo successivamente si possa stabilire chi debba certificare un'attività e assumersene la responsabilità. Il cittadino che attraversa un ponte, ha ricordato, non può verificare autonomamente se quel ponte sia stato progettato correttamente: è proprio per questa asimmetria di conoscenza che esistono competenze certificate e responsabilità professionali.

La preoccupazione espressa dal CNI riguarda quindi quella che nel dibattito è stata definita una possibile "zona libera": non soltanto le attività che il legislatore storico aveva consapevolmente lasciato non riservate, ma anche quelle che non poteva materialmente disciplinare perché all'epoca non esistevano. L'esempio utilizzato durante il confronto è stato volutamente semplice: se per un ponte fisico il sistema ha costruito nel tempo un collegamento tra competenza e responsabilità, che cosa accade per una nuova infrastruttura digitale quando la relativa attività non è espressamente indicata da una norma come riservata?

“Non c'è un vuoto di competenze, c'è un vuoto di responsabilità.”

— **Carla Cappiello**

Su questo punto il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ha proposto una lettura diversa della disposizione, sottolineando che il testo non parla di attività esercitabili da chiunque, ma da "tutti i professionisti" e collegando questa espressione ai soggetti effettivamente abilitati e legittimati a svolgere quella specifica attività. Ha inoltre osservato che, se necessario, la questione potrà essere precisata nei decreti legislativi attuativi.

Il confronto, quindi, non ha riguardato tanto l'alternativa tra attività libera e attività riservata in senso astratto, quanto il significato concreto da attribuire alla parola "professionisti" e il rapporto tra questa nozione e l'attribuzione delle competenze. Cappiello ha chiesto che questo legame venga reso esplicito, mentre Sisto ha sostenuto che esso possa già essere ricavato dal concetto di professionista legittimato, dichiarandosi disponibile a chiarirlo nella fase attuativa.

“Per me professionisti si intendono quelli che sono legittimati.”

— **Francesco Paolo Sisto**

È un confronto importante perché rende molto concreto il problema della riforma: la liberalizzazione di ciò che non è espressamente riservato e la tutela della concorrenza devono convivere con la necessità di sapere quale preparazione renda un professionista idoneo a svolgere una determinata attività e chi debba rispondere delle conseguenze quando quella prestazione incide sulla collettività.

In questo senso, il vero nodo non sembra essere soltanto la definizione di un nuovo elenco di attività riservate, quanto la costruzione di un collegamento sufficientemente chiaro tra percorso formativo, competenza attribuita e responsabilità assunta.

Competenze e formazione devono parlare la stessa lingua

La discussione sulla cosiddetta "zona libera" porta inevitabilmente al tema della formazione, perché non è possibile attribuire una competenza senza chiedersi prima come quella competenza sia stata acquisita.

Le lauree in ingegneria si sono moltiplicate e specializzate, gli atenei possono costruire percorsi differenti anche all'interno della stessa classe e sono nate professionalità che attraversano più settori contemporaneamente; diventa quindi sempre meno sufficiente fermarsi al nome del titolo accademico, mentre acquistano maggiore importanza il percorso formativo effettivamente seguito, le materie caratterizzanti, il tirocinio e la verifica pratica delle capacità acquisite.

È probabilmente questo uno degli aspetti più delicati della riforma, perché ampliare o ridefinire le competenze senza collegarle alla formazione rischierebbe di produrre esattamente l'effetto opposto a quello che si vuole ottenere. Se chiediamo che una determinata attività venga svolta da un professionista qualificato, dobbiamo anche essere in grado di spiegare quale percorso renda quel professionista competente a svolgerla.

Da questo punto di vista, laurea abilitante, tirocinio e ridefinizione dei settori dell'Albo non sono questioni separate dalla discussione sulle competenze, ma strumenti attraverso i quali provare a mantenere coerenti formazione universitaria, accesso alla professione e attività effettivamente esercitabili.

Cinque anni possono essere ancora un tempo indefinito

Un ulteriore tema molto concreto riguarda la responsabilità professionale e, in particolare, la decorrenza del termine di prescrizione.

Carla Cappiello ha evidenziato come una riduzione formale del termine a cinque anni non sia sufficiente se non viene stabilito con chiarezza da quale momento quel termine debba essere calcolato: dal progetto, dal collaudo, dalla conclusione della prestazione oppure dalla scoperta del danno. Se il termine decorresse da quest'ultimo momento e il problema emergesse decenni dopo, il professionista potrebbe rimanere comunque esposto per un periodo sostanzialmente indefinito.

Durante il panel è stato portato l'esempio di un professionista chiamato a rispondere per un collaudo effettuato 27 anni prima, caso che rende immediatamente comprensibili le difficoltà legate alla conservazione della documentazione, alla ricostruzione delle decisioni e perfino alla possibilità concreta di difendersi a distanza di così tanto tempo.

Il Viceministro Sisto ha richiamato l'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra tutela del cittadino e ragionevolezza della durata dell'esposizione del professionista, facendo riferimento alla possibilità di un limite massimo oltre il quale la responsabilità non possa più essere fatta valere, pur mantenendo un termine decorrente dalla scoperta del fatto.

Ed è probabilmente qui che i diversi temi del panel finiscono per ricongiungersi. Definire le competenze, stabilire chi possa svolgere una determinata attività, collegare quella possibilità ad un percorso formativo e individuare una responsabilità certa sono aspetti della stessa questione.

Perché una competenza professionale non è soltanto il diritto di svolgere una prestazione; è anche il dovere di sapere perché la si può svolgere e di risponderne quando la si firma.